

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Note Autorizzate

Per

LAMANNA BRUNO, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Zito.

* * * * *

Si impugnano e contestano tutte le difese di controparte e si richiama tutto quanto dedotto in Ricorso.

Le eccezioni delle Amministrazioni resistenti sono tutte chiaramente infondate e ciò sulla base delle norme di legge e dei documenti allegati.

In Particolare, si rileva che:

- 1) Al contrario di quanto affermato da controparte, il Ricorrente, nella Domanda del Triennio 2017/20 a pagina 8, come si evince dall'allegato n.1 al Ricorso, ha inserito il Servizio Militare di Leva svolto per mesi 12 a Brescia ed a pagina 12 del medesimo documento ha precisato di essere congedato nell'ambito del medesimo Servizio;
- 2) Il DM che regolava all'epoca la presentazione delle Domande, DM n.640 del 30.08.2017, al punto 5.3 prevedeva la presentazione delle domande a mano o a mezzo posta, non c'era la compilazione telematica, introdotta solo successivamente. Quella che ha allegato controparte è solo l'estratto di quanto dall'amministrazione stessa inserito nel sistema, ma non la domanda originaria che era all'epoca cartacea ed è esattamente quella di cui all'Allegato n.1 del Ricorso di cui si è già detto,



- 3) Il Documento di cui all'allegato n.1 del Ricorso non è stato mai formalmente disconosciuto dalle amministrazioni resistenti. Quindi il suo valore nel presente giudizio è assoluto;
- 4) Sussiste la Giurisdizione del Giudice Ordinario per la tipologia di domanda proposta. Così dispone pure dall'art. 8, comma 4, del D.M. n. 50 del 03.03.2021 (all. 7 al Ricorso) **"(...) la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro"**. Sul punto ci sono centinaia di pronunce di Giudici del Lavoro e della medesima Suprema Corte;
- 5) Il Consiglio di Stato, per la parte di sua Giurisdizione, tranne che nel Dicembre 2022, si è sia prima che dopo pronunciato sempre a favore del principio di diritto invocato dal ricorrente (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenza 7383/2022 e recentissimamente con Sent. n. 266/2023 del 09.01.2023);
- 6) La Legislazione è chiarissima e non lascia spazio ad equivoci: Art. 52 Costituzione, Art. 485 D.Lgs 297/1994, Art. 2050 Dlgs 66/2010, 62 L. 312/1980.

Sia i Giudici di Merito che la Suprema Corte di Cassazione, già da diversi anni, hanno prospettato la corretta lettura delle norme. E questa è conforme ai principi invocati dal ricorrente ed in netta antitesi alle valutazioni delle amministrazioni resistenti.

La statuizione base sull'argomento è quella fatta propria dalla Cassazione (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/03/2020, n. 5679) che illustra la piena fondatezza della domanda del ricorrente: *"secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";*



il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";

secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina";

tale interpretazione non è corretta;

non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;

è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;

piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata,



ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;

una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;

è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.);

dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogha previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”;

Tutte le più recenti pronunce dei massimi consessi rinvenibili sul punto sono assolutamente in sintonia con questo principio di diritto:



- “12. Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al Decreto Legislativo del 2010, articolo 2050, comma 2, ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione coerente con il principio di cui all'articolo 52 Cost., comma 2, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. 13. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (articolo 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 7 e Decreto Legislativo n. 66 del 2010, articolo 2050, comma 1), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 8 e D.Lgs n. 66 del 2010, articolo 2050, comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 7 e articolo 2050, comma 1). 14. Conforme a diritto è dunque la statuizione della Corte territoriale, che ha disapplicato, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 2, comma 6, che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo



servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro. 15. 16. 17. Da tanto consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.” (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza 29 dicembre 2021 n. 41894);

- *“si devono disapplicare, perchè illegittime, le previsioni di rango regolamentare, quale il D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, che, regolando le graduatorie ad esaurimento delle rispettive annate, dispongono diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050, si pone dunque in continuità con l'art. 77, comma 7 cit. e si coordina con il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, secondo cui "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; 5. in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52 Cost., comma 2, comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit. e, prima, D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in*



misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009, ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto; 6. il ricorso va quindi disatteso e le spese restano regolate secondo soccombenza.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 27/10/2021) 18/11/2021, n. 35380);

- *“Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio” (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581-21 del 10 dicembre 2021);*
- *“L’appello è fondato. Il collegio fa riferimento al precedente della sezione n.1720 del 10 marzo 2022. Infatti, a prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell’istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell’ordinanza n. 5679/2020 citata, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non*



comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 cit.).

(Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 02/05/2022, n. 3423).

Un'altra recente pronuncia della Cassazione illustra poi, sempre contrariamente alle tesi difensive di controparte, la valenza del servizio militare che all'epoca di svolgimento del ricorrente era obbligatorio: **"13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere**



incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca delle leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie. (Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, n.34686).

Il servizio militare del ricorrente va valutato a tutti gli effetti di legge con il punteggio di 6 punti o con quello ritenuto di giustizia dall'On.le Tribunale.

In ogni caso, si insiste per l'accoglimento del Ricorso e per la condanna alle spese delle amministrazioni resistenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario, come da DM 55/2014 e ss.mm.ii..

Taurianova-Livorno 22.03.2023

Avv. Domenico Zito

